



**COMUNE DI SPOTORNO**  
**Provincia di Savona**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 18 del 31/07/2020**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - MODIFICHE - APPROVAZIONE.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore 21:00 presso la Sala Palace – Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

**Risultano**

<b>N°</b>	<b>Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>FIORINI MATTIA</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>CAMIA MATTEO</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>CANEPA MONICA</b>	<b>X</b>	
<b>4</b>	<b>GIUDICE GIAN LUCA</b>	<b>X</b>	
<b>5</b>	<b>IOZZO ISABELLA</b>	<b>X</b>	
<b>6</b>	<b>MAGNONE MAXIMILIANO</b>	<b>X</b>	
<b>7</b>	<b>PELUFFO MARINA</b>	<b>X</b>	
<b>8</b>	<b>BONASERA FRANCESCO</b>		<b>X</b>
<b>9</b>	<b>SPIGA SALVATORE</b>		<b>X</b>
<b>10</b>	<b>MARCENARO MATTEO</b>		<b>X</b>
<b>11</b>	<b>RICCOBENE FRANCESCO</b>		<b>X</b>
<b>Totale</b>		<b>7</b>	<b>4</b>

Partecipa con diritto di parola l'Assessore Esterno Signora **Cristiana SECHI**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**.

Il Sindaco Dott. **Mattia FIORINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - MODIFICHE - APPROVAZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco – Presidente Dott. Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del T.U.E.L. – *D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.* – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31/12/2019 è stato differito al 31/03/2020;

**VISTO** il D.L. 17/03/2020 n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”*, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, il quale all'articolo 107, comma 2, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione al 31 luglio 2020;

**VISTI:**

- il comma 779 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 che ha stabilito che i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta municipale propria oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1 co. 169 della L. n. 296/2006, all'art. 53 co. 16 della L. n. 388/2000, e all'art. 172 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- l'art. 138 del D.L. 19/05/2020 N. 34, pubblicato nella GU n. 128 del 2020, S.O. n. 21, avente ad oggetto: *“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi*

*pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

**VISTO** l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

**VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

**DATO ATTO CHE** l'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 ha riconosciuto facoltà ai Comuni di escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione in base a tariffa;

**RAMMENTATO** che il Comune, al fine di garantire una maggiore equità ed una migliore efficacia dell'azione amministrativa, ha previsto di applicare il Canone in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

**RICHIAMATO** il Regolamento per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2019, esecutiva ai sensi di legge;

**RITENUTO** necessario intervenire a modificare il Regolamento richiamato, apportando le opportune variazioni ed integrazioni, così come riportate nell'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto segue:

- Art. 15, per il quale è emersa la necessità di specificare, in sede regolamentare, l'importo unitario della tariffa applicata a ciascuna utenza, al fine di rendere conoscibile in modo diretto tale elemento;
- Art. 17 comma 1, per il quale è emersa la volontà di agevolare i commercianti nello svolgimento della loro attività di vendita a prezzi scontati nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre, attraverso la collazione di banchi di vendita sulla superficie pubblica, avendo tale attività anche risvolti positivi in termini di attrazione e ricezione turistica;

- Art. 17 comma 2, all'interno del quale sono state inserite le misure agevolative da applicare per l'anno 2020 a tutte le occupazioni poste in essere da pubblici esercizi (per tutto l'anno), nello svolgimento di attività di spettacolo viaggiante (per tutto l'anno) e del mercato settimanale (esenzione dal 1° marzo al 31 agosto);

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 05/03/2019 che ha stabilito le tariffe della COSAP a decorrere dall'01/01/2019;

**VISTO** l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

**CONSIDERATA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, che ha reso nota l'attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;

**RILEVATO** che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1<sup>a</sup> Commissione Consigliare nella seduta del 28/07/2020;

**VISTO** il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

**VISTO** il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**CON voti unanimi favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, voti espressi nei modi di legge, su 7 Consiglieri presenti e votanti:**

## **DELIBERA**

**Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:**

- 1.** Di approvare le modifiche al “Regolamento per l’applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)”, come specificato nell’allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2.** di stabilire che il Regolamento, approvato nella formulazione di cui all’allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove compatibili con l’attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all’allegato B, alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;
- 3.** di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 4.** di pubblicare il Regolamento riformulato con le modifiche apportate sul proprio Sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 5.** di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

## **SUCCESSIVAMENTE**

**Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 7 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l’urgenza connessa all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022.**

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Il Sindaco Presidente  
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Michela Gaggero**



## COMUNE DI SPOTORNO

Modificare l'articolo 15 **“Occupazioni di aziende di erogazione di pubblici servizi”**:

<b><i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2019</i></b>	<b><i>Versione modificata</i></b>
<p>1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è prevista l'applicazione di un canone determinato forfetariamente <del>e come disciplinato ai seguenti commi.</del></p> <p>2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno</p> <p>3. L'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 516,00. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.</p> <p>4. <del>Gli importi di cui ai commi precedenti sono rivalutati</del> annualmente</p>	<p>1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è prevista l'applicazione di un canone determinato forfetariamente <b>commisurandolo al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 1,10 per ciascuna utenza.</b></p> <p>2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno</p> <p>3. L'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 516,00. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.</p> <p>4. <b>L'importo di cui al comma 1 del presente articolo è relativo all'anno</b></p>

<p>in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>5. Per le occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, il canone si applica in relazione alla tariffa giornaliera ordinaria ridotta del cinquanta per cento.</p> <p>6. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture cavi e impianti in genere il canone è determinato in misura forfetaria per occupazioni fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni, ed è graduato in rapporto alle categorie stradali. Il canone è aumentato del cinquanta per cento per le occupazioni superiori al chilometro quadrato. Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trenta per cento per occupazioni di durata non superiore a novanta giorni;</li> <li>- cinquanta per cento per occupazioni di durata non superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni;</li> <li>- cento per cento per occupazioni di durata oltre i centottanta giorni.</li> </ul>	<p><b>2020 e dovrà essere rivalutato</b> annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>5. Per le occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, il canone si applica in relazione alla tariffa giornaliera ordinaria ridotta del cinquanta per cento.</p> <p>6. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture cavi e impianti in genere il canone è determinato in misura forfetaria per occupazioni fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni, ed è graduato in rapporto alle categorie stradali. Il canone è aumentato del cinquanta per cento per le occupazioni superiori al chilometro quadrato. Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trenta per cento per occupazioni di durata non superiore a novanta giorni;</li> <li>- cinquanta per cento per occupazioni di durata non superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni;</li> <li>- cento per cento per occupazioni di durata oltre i centottanta giorni.</li> </ul>
--	--

□□□

Modificare l'articolo 17 sia nel titolo che da “**Esenzioni**” diventa “**Esenzioni e riduzioni**”, che nel testo come di seguito indicato:

<p><b>Versione approvata con deliberazione del Consiglio</b></p>	<p><b>Versione modificata</b></p>
--	-----------------------------------



**Comunale n. 10 del 30/03/2019**

<p>1. Sono esenti dall'applicazione del Canone:</p> <p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;</p> <p>c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;</p> <p>d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;</p> <p>e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;</p> <p>f) le occupazioni di aree cimiteriali;</p>	<p>1. Sono esenti dall'applicazione del Canone:</p> <p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;</p> <p>c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;</p> <p>d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;</p> <p>e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;</p> <p>f) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>h) le occupazioni effettuate con</p>
--	--

<p>g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>h) le occupazioni effettuate con manufatti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;</p> <p>i) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni da enti senza finalità di lucro, che non comportino attività di vendita, promozione commerciale o di somministrazione, e le attività finalizzate alla raccolta di fondi, anche effettuate mediante vendita o somministrazione, a favore di enti senza finalità di lucro iscritti al registro Comunale del terzo settore del Comune di Spotorno nonché le attività finalizzate alla raccolta fondi di enti senza finalità di lucro che hanno ottenuto il Patrocinio del Comune di Spotorno;</p> <p>l) le occupazioni necessarie all'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune o realizzati da privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, successivamente acquisiti al patrimonio comunale;</p> <p>m) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi).</p>	<p>manufatti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;</p> <p>i) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni da enti senza finalità di lucro, che non comportino attività di vendita, promozione commerciale o di somministrazione, e le attività finalizzate alla raccolta di fondi, anche effettuate mediante vendita o somministrazione, a favore di enti senza finalità di lucro iscritti al registro Comunale del terzo settore del Comune di Spotorno nonché le attività finalizzate alla raccolta fondi di enti senza finalità di lucro che hanno ottenuto il Patrocinio del Comune di Spotorno;</p> <p>l) le occupazioni necessarie all'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune o realizzati da privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, successivamente acquisiti al patrimonio comunale;</p> <p>m) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi);</p> <p><b>n) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune di Spotorno nel periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre, per i commercianti regolarmente autorizzati che espongono banchi per la vendita di merce a prezzi scontati sulla superficie pubblica prospiciente il proprio locale di esercizio;</b></p> <p><b>2. Per il solo anno 2020, al fine di promuovere la ripresa delle attività commerciali e ricreative, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:</b></p>
--	---

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>a) sono esentate dal pagamento del canone per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre le occupazioni poste in essere dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;</p> <p>b) sono esentate dal pagamento del canone per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre le occupazioni poste in essere nell'ambito dello spettacolo viaggiante;</p> <p>c) sono esentate dal pagamento del canone per il periodo 1° marzo – 31 agosto le occupazioni poste in essere nell'ambito del mercato settimanale (venditori ambulanti).</p> |
|--|---|



**COMUNE DI SPOTORNO**  
Provincia di Savona

**PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 18 DEL 16/07/2020**

—  
**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI  
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) -  
MODIFICHE - APPROVAZIONE.**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' TECNICA:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE  
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 17/07/2020

MARZOCCA MARIANNA / ArubaPEC  
S.p.A.AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

—

***Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 31/07/2020***

**Oggetto: *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI  
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) -  
MODIFICHE - APPROVAZIONE.***

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 12/09/2020.

Data, 28/08/2020

L'INCARICATO  
SCIANDRA PIETRO / INFOCERT SPA